



Delibera di assemblea Straordinaria

Mandato al Presidente al fine della registrazione dell'Associazione all'Ufficio RUNTS, ai sensi dell'Art. 101 del D.lgs. 117\2017 per modifiche suppletive allo Statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Il giorno 10 maggio dell'anno 2025 alle ore 00.00, in prima convocazione e il giorno 10 maggio dell'anno 2025 alle ore 14.00, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea, in sede Straordinaria, dell'Associazione "Il Nemeton - APS", con sede legale in Vedano Olona, Via Primo Maggio n.28, indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire con comunicazione via posta elettronica del giorno 8 maggio 2025.

Sono presenti il Presidente, Tarcisio Magoni CF MGNTCS66M12A794K, nonché personalmente o per delega scritta i seguenti Soci:

1. Sara Gamberoni
2. Jacopo Larghi
3. Christian Totaro (via Zoom)
4. Elisa Eliana Maurino
5. Daniela Laudani
6. Ilenia Sargenti
7. Matteo Turra
8. Silvia Orizio
9. Giulia Dell'Orto
10. Federica Budassi
11. Maurizio Bertuletti
12. Amanda Bonardi (in delega a Jacopo Larghi)
13. Roberta Cifali (in delega a Elisa Eliana Maurino)
14. Luigina Geusa (in delega a Tarcisio Magoni)
15. Paolo Giovanni Soster (in delega a Tarcisio Magoni)
16. Domenico Russo (in delega a Sara Gamberoni)
17. Francesca Pedrigi (in delega a Sara Gamberoni)
18. Marco Gamberoni (in delega a Sara Gamberoni)
19. Rosanna Mazzucchi (in delega a Sara Gamberoni)
20. Nivan Canteri (in delega a Christian Totaro)
21. Romana Perazzi (in delega a Ilenia Sargenti)
22. Monia Trilli Vecchiattini (in delega a Matteo Turra)
23. Ilaria Cavallari (in delega a Federica Budassi)
24. Roberta Cifali (in delega a Maurizio Bertuletti)

Per complessivi 12 Soci presenti (in sede e via Zoom) e 13 soci via delega, su un totale di 33 Soci Iscritti, pari a oltre 3\4 degli iscritti.

Presiede l'Assemblea il Presidente, Tarcisio Magoni, il quale nomina come Segretario della riunione la sig.ra Sara Gamberoni con la funzione di Segretario, per la stesura del verbale assembleare.

Il Presidente constata la regolarità dell'Assemblea e rilevato che il numero di Soci è superiore a quanto richiesto dalla Statuto per la validità dell'assemblea di seconda convocazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede Straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del nuovo statuto modificato e integrato secondo le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ai sensi dell'art. 101, comma 2 ed integrazioni, al fine dell'iscrizione al RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore.

Discussione:

Passando alla trattazione del primo e unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea l'opportunità di adottare il testo di Statuto allegato, recante le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura, nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D. Lgs 117\2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Si suggerisce l'approvazione di tali modifiche a conferma degli scopi solidaristici e di utilità sociale dell'Associazione, in quanto in conformità con gli articoli 9, 17, 18, 21 e 33 della Costituzione Italiana, nel rispetto della normativa stabilita dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Si sottolinea che lo statuto attuale prevede l'ammissione di soci minorenni su autorizzazione di un genitore o di chi esercita la patria potestà, ma il diritto di voto è limitato ai soli soci maggiori, il che potrebbe essere considerato come lesivo della parità di diritti tra i soci;

Si sottolinea che lo statuto attuale prevede il sistema di cooptazione dei consiglieri dimissionari o che potrebbe essere considerata come condizione ostativa all'iscrizione nel RUNTS;

Si sottolinea che lo statuto attuale non prevede la specifica delle attività come da art 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, né indica specificatamente le finalità come da Art. 4 del CTS.

Si sottolinea la necessità di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente atto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 del D. Lgs.1,77 /2017, commi 3 e 5;

Si necessita di due copie del presente verbale e di due copie dello statuto modificato, firmate in originale, unitamente al documento di identità e tessera sanitaria del Presidente, al fine della registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

Si necessita quindi di autorizzazione a procedere per l'inoltro del presente atto, insieme al nuovo statuto allegato, a seguito della sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, all'Ufficio RUNTS.

Si allega la bozza riscritta dello statuto, precisando che le modifiche apportate sono di natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Si informano inoltre i Soci dell'avvenuta creazione dell'indirizzo PEC *nemeton.aps@pec.libero.it*, al costo di 36,60 euro/aa, obbligatorio per l'iscrizione al RUNTS.

DELIBERA

L'Assemblea quindi, al fine dell'iscrizione al RUNTS, con voto unanime, delibera:

1. Di modificare lo Statuto dell'Associazione, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 come sopra indicato.
2. Di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità necessarie alla registrazione del presente verbale e allo statuto modificato, esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art.82 del D. Lgs.1,77 /2017 presso l'Agenzia delle Entrate
3. Di dare mandato al Presidente alla registrazione dello Statuto come discusso.

4. Di dare mandato al Presidente all'inoltro del presente verbale, insieme al nuovo statuto registrato presso AdE, all'Ufficio RUNTS, come discusso.
5. Di autorizzare Maurino Elisa Eliana, codice fiscale MRNLLN80T57F205F, a coadiuvare il Presidente nell'adempimento di tutta la burocrazia necessaria al buon fine della registrazione dello statuto presso Agenzia delle entrate e della registrazione al RUNTS

Null'altro essendovi da trattare, il Verbale viene chiuso alle ore 14.30

Vedano Olona, 10/05/2025

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO ASSOCIATIVO IL NEMETON – APS

Art. 1: Denominazione e Sede

- 1.1) È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Vedano Olona, Via primo Maggio n.28, quale Ente del Terzo Settore, un'Associazione denominata "Il Nemeton – APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, in conformità al dettato dell'Art. 35 del D.lgs. 117\2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
- 1.2) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.3) L'Associazione si costituisce ETS in conformità con gli articoli 9, 17, 18, 21 e 33 della Costituzione Italiana, nel rispetto della normativa stabilita dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- 1.4) Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2: Principi e Finalità

- 2.1) L'Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 2.2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve a soci, associati, lavoratori e collaboratori, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.
- 2.3) L'Associazione opera per il perseguimento e la promozione, senza scopo di lucro e in via principale, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, oltre a culturali, ambientali, storiche e spirituali, con particolare riferimento al Druidismo, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui all'Art.5 del Codice del Terzo Settore, D.lgs. del 3 luglio 2017, n.117.
- 2.4) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse e accessorie.



Art. 3: Attività di interesse generale

- 3.1) L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come indicato nei paragrafi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, D.lgs. del 3 luglio 2017, n.117:
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
 - v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'Art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 3.2) L'Associazione può operare su tutto il territorio nazionale e internazionale, attraverso attività di solidarietà sociale e culturale. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari. In particolare, realizza i propri scopi con le seguenti attività:
- a. Attività culturali di interesse storico, sociale e spirituale;
 - b. Attività di promozione finalizzata alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente naturale;
 - c. Attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico e spirituale del territorio, in particolare di quello insubre;
 - d. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della storia, della spiritualità e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e. Promozione della cultura della pace tra i popoli e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - f. Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità;
 - g. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 3.3) Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3.4) Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 Attività strumentali

- 4.1) In via strettamente marginale, secondario e strumentale al perseguimento degli scopi principali e nei limiti stabiliti dalla legislazione in tema del Terzo Settore di cui all'Art. 6 del D.lgs.

3 luglio 2017 n.117, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

4.2) L'individuazione di tali attività sarà operata dal consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 5 Soci

- 5.1) Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, italiani o stranieri, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica o religiosa, che, condividendone lo spirito e gli ideali, gli scopi e il presente Statuto, intendano impegnarsi personalmente per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.
- 5.2) L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e inoltre garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 5.3) Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- 5.4) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.
- 5.5) Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la responsabilità genitoriale o il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 5.6) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 6 Diritti e Doveri dei Soci

- 6.1) I soci hanno diritto a partecipare e di essere informati sulle tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture messe a disposizione dell'Associazione medesima;
- 6.2) I Soci sono tenuti a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'Art. 2 che precede, nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- 6.3) I soci hanno diritto a eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi; i minori di 18 anni saranno rappresentati da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 6.4) I soci hanno diritto ad esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, e dei regolamenti interni;
- 6.5) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
- 6.6) I soci hanno diritto ad esaminare i verbali trascritti nei libri sociali (meglio descritti con l'Art. 20 del presente Statuto) previa richiesta scritta motivata indirizzata al Consiglio Direttivo, che comunicherà al Socio i termini e le modalità operative con le quali poter procedere all'esame; l'eventuale esame del libro Soci segue le stesse regole, ferma la valutazione di sussistenza, da parte del Consiglio Direttivo, di eventuali limitazioni poste dalla normativa in materia di Privacy;
- 6.7) I soci hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
- 6.8) I Soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

- 6.9) I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Perdita della qualità di Socio

7.1) La qualità di socio si perde:

- a. Per morte;
- b. Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. Dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota annuale per l'anno in corso;
- d. Per esclusione

7.2) Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti; oppure senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

7.3) La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui al paragrafo "7.1 d." il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 8 Volontari

8.1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

8.2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

8.3) Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

8.4) Ai sensi dell'Art. 17 comma 4 del D.lgs. 117\2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. n.445\2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

8.5) Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

8.6) Coloro che svolgono attività di volontariato, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, del D.lgs. 117\2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i Terzi, secondo quanto disposto dall'Art. 8 del Codice del Terzo Settore.

8.7) I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9 Sostenitori

9.1) Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

9.2) I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 10 Lavoratori

10.1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui Art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

- 10.2) Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

Art. 11 Organi Sociali e Cariche Elettive

11.1) Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. L'Organo di controllo se previsto dalla legge

11.2) Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

11.3) A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabiliscono i seguenti principi:

- a. Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b. Principio del voto singolo;
- c. Sovranità dell'Assemblea dei soci;
- d. Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci, o dei rendiconti.

Art. 12 Assemblea dei Soci

12.1) L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci, purché in regola con la tessera associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto. I soci minori di 18 anni saranno rappresentati da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

12.2) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a. almeno una volta all'anno;
- b. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, purché in regola con le quote associative.

12.3) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web/pagine social dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, e le eventuali modalità\indicazioni per il collegamento telematico, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

12.4) L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, anche in via telematica, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

12.5) È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Ogni socio può essere latore di una delega scritta di un altro socio.

12.6) Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità del presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

12.7) Per le votazioni si procede normalmente ad alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o, su richiesta di oltre la metà più uno dei presenti, per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

12.8) Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo e anche a causa di gravi impedimenti sociali e sanitari, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché risultino identificabili con certezza.

12.9) L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. Approvare, entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio, il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso. In caso di mancata approvazione del rendiconto economico-finanziario l'Assemblea dei soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvata nella seconda seduta decadono tutti gli organi dell'Associazione.
- b. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti nonché altri eventuali organi sociali se previsti dalla legge.
- c. Procedere alla nomina, ove previsto dalla legge, dell'Organo di controllo e del revisore legale dei conti.
- d. eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- e. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento.
- f. Delibera e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
- g. Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- h. Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci.
- i. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

12.9) L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

- a. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 13 Consiglio Direttivo

- 13.1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.
- 13.2) Tutti i componenti devono essere scelti tra i soci in regola con la quota associativa.
- 13.3) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.
- 13.4) Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, si provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.
- 13.5) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta l'anno e comunque ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web/pagine social dell'Associazione almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone, in tal caso si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

- 13.6) Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo i consiglieri che lo desiderino possono partecipare alle riunioni in via telematica purché risultino identificabili con certezza.
- 13.7) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
- 13.8) All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Gli amministratori sono responsabili ai sensi di legge.
- 13.9) Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
- 13.10) Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 13.11) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:
- a. elegge tra i propri componenti il Presidente;
 - b. elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
 - c. elegge il tesoriere e il segretario;
 - d. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - e. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - f. predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - g. decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed eventi e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
 - h. individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
 - i. predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - j. predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - k. conferisce procure generali e speciali;
 - l. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - m. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - n. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - o. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - p. delibera in ordine alla perdita dello status di socio come da Art. 7.3 del presente Statuto.

Art. 14 Il Presidente

- 14.1) Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
- 14.2) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.
- 14.3) Il Presidente firma gli atti amministrativi e ha la rappresentanza generale dell'Associazione.
- 14.4) Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.



- 14.5) È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- 14.6) Ha il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta senza limite di importo per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario. Qualunque impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito verbale del Consiglio.
- 14.7) Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
- 14.8) In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- 14.9) Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
- 14.10) In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In caso di impedimenti o assenza prolungata del Presidente, il Vicepresidente vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente Vicario con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.
- 14.11) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 14.12) L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

Art. 15 Il Vicepresidente

- 15.1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento come definito nell'Art. 14 del presente Statuto.

Art. 16 Il Tesoriere

- 16.1) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- 16.2) Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Il Segretario

- 17.1) Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
- 17.2) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.



Art. 18 L'Organo di controllo e Revisore legale dei conti

- 18.1) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea deve eleggere un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
- 18.2) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'Art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19 Patrimonio, Esercizio sociale e Bilancio

- 19.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
- 19.2) L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle fonti ed agli impegni di risorse utilizzate nelle attività sociali.
- 19.3) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - c. contributi di privati, dello Stato, di Enti locali, di Regioni, di Enti Pubblici, di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. donazioni e lasciti testamentari, incluse donazioni o legati;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali attività di raccolta fondi, manifestazioni culturali e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;
 - i. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.
 - k. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'Art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'Art. 3 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.
- 19.4) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 19.5) Il patrimonio sociale è costituito da:
- a. beni immobili e mobili;
 - b. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c. donazioni, lasciti o successioni;
 - d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- 19.6) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 19.7) Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.



- 19.8) Con particolare riguardo all'Art. 8 del D.lgs. 2 luglio 2017 n. 177 e successive modificazioni e integrazioni, è vietata la distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, capitale o riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 19.9) In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o affini, o a fini di pubblica utilità, sentito l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come meglio precisato nell'Art. 22 del presente Statuto.

Art. 20 Libri Sociali

- 20.1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali
- a. libro degli associati;
 - b. registro dei volontari;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 21 Bilancio sociale, informativa sociale e trasparenza

- 21.1) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, Art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
- 21.2) Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il registro dei volontari e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Si applica quanto previsto dall'Art. 6.6 del presente Statuto.

Art. 22 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

- 22.1) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'Art. 12.9 a) del presente statuto.
- 22.2) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, secondo la normativa del Codice del Terzo Settore e previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
- 22.3) In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 23 Norma Finale

- 23.1) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese
registrato il 15-05-2025
al N° 282 Serie 3
per Delega del Direttore Provinciale
LA FUNZIONARIA
Giorgia Dorico

